

BANDO FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI MISURE DI SOSTEGNO COVID-19 ANNO 2020

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando

Con il presente bando Inarcassa si prefigge lo scopo di garantire agli iscritti la liquidità necessaria a fronteggiare la situazione di disagio straordinaria collegata alla grave emergenza sanitaria nazionale causata dal COVID-19 tramite l'erogazione di finanziamenti in conto interessi.

Il finanziamento può essere concesso:

- per qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell'attività professionale connessa all'attuale stato di crisi:
- per l'anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi professionali;
- per l'acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

Il finanziamento è concesso per un importo minimo di euro 5.000,00 e massimo di euro 50.000,00 per singolo professionista, anche associato o socio di una società di professionisti o società tra professionisti, su durate di 24, 36, 48 e 60 mesi, con un preammortamento di 6 mesi.

Inarcassa si fa carico del 100% della quota interessi del prestito.

Art. 2 – Destinatari e requisiti

Per accedere al finanziamento agevolato i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- > essere iscritti ad Inarcassa alla data della domanda;
- > essere in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva;
- > essere iscritti a "Inarcassa on line".

Il beneficio previsto dal presente bando è cumulabile con eventuali finanziamenti precedentemente concessi all'iscritto.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa. Qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell'Associazione detto contributo viene meno e il professionista dovrà provvedere al loro pagamento integrale a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell'immediato rimborso del credito residuo.

Art. 3 – Istruttoria e presentazione delle domande

Per accedere al beneficio disciplinato dal presente bando è necessario presentare domanda a Banca Popolare di Sondrio esclusivamente tramite accesso all'area riservata di Inarcassa ON line. Le domande saranno istruite in ordine cronologico di arrivo.

Nella domanda inoltre il richiedente deve:

- dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito da parte dell'Istituto convenzionato, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- A esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

La fase istruttoria è affidata alla Banca Popolare di Sondrio cui spetta di verificare:



- ▲ la titolarità del soggetto richiedente e la presenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- ▲ la completezza e conformità della documentazione richiesta;
- A la congruità economica della richiesta.

Inarcassa provvede ad autorizzare l'accesso al bando fino alla capienza dello stanziamento deliberato per l'iniziativa in esame.

Banca Popolare di Sondrio concede il finanziamento a proprio giudizio, non essendo previste garanzie reali o personali, e invia tramite e-mail all'Associato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 60 giorni dalla richiesta, indicando in caso di diniego la relativa motivazione. Banca Popolare di Sondrio è, inoltre, tenuta ad informare l'Associato e Inarcassa della stipula del contratto condizionato.

Art. 4 – Verifiche e valutazioni

Banca Popolare di Sondrio, in accordo con Inarcassa, si riserva la possibilità di verificare:

- la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;
- l'origine delle eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti).

Art. 5 - Modulistica

La domanda di accesso al bando di finanziamento deve essere predisposta sull'apposito modulo, disponibile sul menù laterale di Inarcassa ON line nell'area riservata a ciascun utente.

Art. 6 - Pubblicità

Le disposizioni del presente bando sono pubblicate sul sito www.inarcassa.it.

Art. 7 - Foro Competente

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l'applicazione del presente bando e della convenzione con l'istituto bancario, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 8 - Durata del bando

Il presente bando entra in vigore dalla data di pubblicazione e scade il 31 dicembre 2020, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento dello stanziamento deliberato.